

COMUNE DI VIVARO ROMANO

PROV. DI ROMA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ART. 30 TUEL N.267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CATASTALI FRA I COMUNI DI RIOFREDDO, VALLINFREDA, VIVARO ROMANO, CINETO ROMANO, CERVARA DI ROMA, CAMERATA NUOVA, ARSOLI, ROVIANO E ANTICOLI CORRADO, IN ATTUAZIONE AL D.LGS 112/98 ARTICOLO 66 E SMI - DL 78/2010 ARTICOLO 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 122/2012, IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO DELL'ART. 19 LEGGE 135/2012 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DL 95/2012, IN MATERIA DI FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI E MODALITÀ DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI.

Numero **07** del **28.01.2013**

L'anno duemilatrecenti, il giorno ventotto, del mese di gennaio, alle ore 16.00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MEZZAROMA FRANCESCO	PRESENTE	TOMEI ERNESTO	PRESENTE
SFORZA BEATRICE	PRESENTE	MOGLIONI ERNESTO	PRESENTE
CARA IVANO	ASSENTE	CERINI OTTORINO	PRESENTE
CHIAPPONI GIUSEPPE	PRESENTE		
SFORZA MARIO	PRESENTE		
CERINI GAETANO	PRESENTE		
CHIAPPONI MARIA ANTONIETTA	ASSENTE		

ne risultano presenti n. 08, assenti n. 02.

Assume la presidenza il Signor Dott. Francesco MEZZAROMA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor LOFFREDO Dott. Pasquale.

Per quanto concerne la regolarità TECNICA:
Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Romolo CRESCENZI

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE
Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Rita D'ALESSANDRO

In proseguo di seduta si passa al VII° punto all'O.d.g.. Associazioni funzioni Catasto. Espone la proposta il Sindaco. Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- CHE l'art. 66 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i., stabilisce :
66. Funzioni conferite agli enti locali
 1. Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i., ai comuni le funzioni relative:
 - a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h);
 - b) (lettera abrogata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 443 del 1999)
 - c) alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili.
 2. Nelle zone montane le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane d'intesa con i comuni componenti.
- CHE l'art. 65 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e smi, stabilisce le funzioni mantenute allo Stato in materia catastale;
- CHE Il processo di decentramento del catasto ai Comuni, derivante dalle norme della legge finanziaria 2007 è stato regolato dal DPCM del 14/06/2007 il quale ne ha definito modalità, tempi e procedure. Nella cornice normativa di riferimento sono stati siglati anche due protocolli d'intesa fra ANCI e Agenzia del Territorio - 4 giugno 2007 e 17 luglio 2007 - i quali hanno definito rispettivamente, gli aspetti tecnico-gestionali del processo (le rispettive competenze di Comuni ed Agenzia del Territorio, in ottica collaborativa e sistemica) ed i programmi di sensibilizzazione ed informazione (costituzione ed avvio dei Comitati paritetici, centrale e regionali) realizzati anche attraverso l'action plan dell'ANCI, concordato con la stessa Agenzia;
- CHE il 3 giugno 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 27/03/2008 relativo al trasferimento del personale dell'Agenzia del Territorio presso i Comuni;
- CHE il 15 maggio 2008 invece, la sentenza del TAR Lazio n. 4259 ha annullato il DPCM del 14/06/2008 ed il protocollo d'intesa ANCI – Agenzia del territorio del 4/07/2007. Tale pronuncia quindi ha, di fatto, bloccato tutto il processo di decentramento catastale;
- CHE in tale contesto il 6 maggio 2008, viene emanato il DPCM relativo alla definizione del Modello Unico Digitale per l'Edilizia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2008 mentre il 16 gennaio 2009 è istituita, presso il Dipartimento per gli Affari Regionali, la Commissione paritetica per la definizione del Modello unico digitale per l'edilizia (Mude), composta da ANCI, Agenzia del Territorio, Regioni e Governo. Con quest'ultimo atto si è iniziato a lavorare all'ambizioso progetto di realizzazione del Mude che

si connette intimamente con il decentramento delle funzioni catastali in quanto permette di integrare con il sistema catastale informazioni sulle variazioni edilizie nel momento in cui esse vengono attivate;

- CHE il 10 febbraio 2009, il Consiglio di Stato nell'udienza di merito, ha annullato la precedente sentenza del TAR Lazio, rimandando il giudizio allo stesso TAR in composizione diversa;
- CHE la nuova sentenza del TAR Lazio n. 4312 del 19 marzo 2010, ha infine confermato la validità generale del citato DPCM 14 giugno 2007, indicando però la necessità di meglio precisare i poteri di controllo che nell'ambito del disegno del decentramento catastale devono poter essere esercitati dall'Agenzia del Territorio in quanto organismo tecnico di coordinamento e presidio dell'unitarietà del sistema catastale italiano, con particolare riguardo all'uniformità e validità dell'applicazione su base decentrata dei criteri di classamento degli immobili;
- CHE il 9 luglio 2010 l'ANCI ha siglato un accordo col Governo, contenente un esplicito punto inerente il decentramento del catasto, che riporta la condivisa necessità che la funzione amministrativa catastale sia attribuita ai Comuni e siano riservati all'Agenzia del Territorio i compiti di coordinamento e vigilanza;
- CHE l'emanazione del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche in legge 30 luglio 2010 n. 122, contenente l'articolo 19 in materia di "Aggiornamento del catasto", ha operato poi una sostanziale rivisitazione delle modalità per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni prevedendo linee di intervento di rilievo per gli stessi, in parte innovative rispetto al quadro legislativo precedente;
- CHE l'ANCI quindi, in data 8 settembre 2010, considerando il mutato assetto normativo, ha chiesto al Ministro competente On. Roberto Maroni, in qualità di Presidente della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, una nuova riunione del tavolo tecnico già costituito presso la stessa, al fine di compiere un'analisi congiunta della nuova normativa di riferimento e condividere il percorso relativo ai diversi adempimenti in essa contenuti. Il tavolo si è riunito il 13 ottobre 2010, occasione nella quale è stata condivisa l'opportunità di costituire, in continuità, la Commissione paritetica prevista dallo stesso articolo 19 del dl 78/2010 s.m.i al fine di monitorare e governare il processo di decentramento;
- CHE al momento quindi sono riattivate le sedi di confronto istituzionali per governare il nuovo processo catastale in prospettiva del nuovo assetto ordinamentale in itinere ed alla luce delle innovazioni in materia.

Vista:

- la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 – ART.1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", in particolare il comma 336, il quale prevede che *"I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Omissis..."*
- la Legge 9 marzo 2006, N. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di

organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell' 11 marzo 2006, in particolare l'art. 34-quinquies, che prevede disposizioni di semplificazione in materia edilizia.

- la Legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione del Decreto Legge n. 225 del 2010, che prevede tra l'altro che il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è differito al 30 aprile 2011.

Visto il Decreto MEF prot. n.16784 del 26/07/2012, in particolare l'art. 4 "Verifica delle domande e delle autocertificazioni".

Tenuto conto di quanto previsto dall' art. 19 della legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, in materia di funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, tra le quali rientra, in particolare anche :

c) CATASTO, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato:

- che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera I). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.”;
- che la regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.”;
- che i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:
 - a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
 - b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
con voti Favorevoli 8, Contrari o, Astenuti 0

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. DI STABILIRE LA GESTIONE ASSOCIATA, con decorrenza dal 1 Gennaio 2013, delle funzioni e servizi comunali, in materia di CATASTO (ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente), in attuazione al d.lgs 112/98 articolo 66 e s.m.i. - dl 78/2010 articolo 19, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2012, in ottemperanza al disposto dell'art. 19 legge 135/2012 di conversione, con modificazioni, del dl 95/2012, in materia di funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
3. DI APPROVARE L'ALLEGATO SCHEMA DI CONVENZIONE da sottoscrivere tra il Comune di CERVARA DI ROMA (Ente Capofila) ed i Comuni di **RIOFREDDO, VALLINFREDA, VIVARO ROMANO, CINETO ROMANO, CAMERATA NUOVA, ARSOLI, ROVIANO E ANTICOLI CORRADO**;
4. DI NOMINARE il comune di Cervara di Roma comune capofila e RESPONSABILE DI SERVIZIO il Responsabile del Servizio Tecnico dello stesso comune di Cervara di Roma;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti Favorevoli 8, Contrari o, Astenuti 0

DELIBERA

di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento, con separata deliberazione resa ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

CONVENZIONE ART. 30 TUEL N.267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CATASTALI IN ATTUAZIONE AL D.LGS 112/98 ARTICOLO 66 E S.M.I. - DL 78/2010 ARTICOLO 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 122/2012, IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO DELL'ART. 19 LEGGE 135/2012 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DL 95/2012, IN MATERIA DI FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI E MODALITÀ DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI.

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno
del mese di,

TRA

Il Comune di in persona del, domiciliato
per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto

in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione (ENTE CAPOFILA);

Il Comune di, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione (ENTE PARTECIPANTE);

Il Comune di, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione (ENTE PARTECIPANTE);

Il Comune di, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione (ENTE PARTECIPANTE);

Il Comune di, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione (ENTE PARTECIPANTE);

Il Comune di, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione (ENTE PARTECIPANTE);

Il Comune di, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione (ENTE PARTECIPANTE);

Il Comune di, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione (ENTE PARTECIPANTE);

Il Comune di, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione (ENTE PARTECIPANTE);

PRESO ATTO E CONFERMATO QUANTO DISPOSTO con le DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE sopra richiamate, aventi tutte ad oggetto “approvazione schema di convenzione art. 30 Tuel n.267/2000 per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi catastali in attuazione al d.lgs 112/98 articolo 66 e s.m.i. - dl 78/2010 articolo 19, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2012, in ottemperanza al disposto dell'art. 19 legge 135/2012 di conversione, con modificazioni, del dl 95/2012, in materia di funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.”

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. Con il presente articolo si stabilisce la gestione associata delle funzioni e servizi comunali, in materia di :

CATASTO (ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente)

in attuazione al d.lgs 112/98 articolo 66 e s.m.i. - dl 78/2010 articolo 19, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2012, in ottemperanza al disposto dell'art. 19 legge 135/2012 di conversione, con modificazioni, del dl 95/2012, in materia di funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Art. 2

(Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione)

1. Partecipano alla gestione associata i seguenti Enti :

Comune di	(Ente Capofila)
Comune di	(Ente Partecipante)
Comune di	(Ente Partecipante)
Comune di	(Ente Partecipante)
Comune di	(Ente Partecipante)
Comune di	(Ente Partecipante)
Comune di	(Ente Partecipante)
Comune di	(Ente Partecipante)
Comune di	(Ente Partecipante)

Art. 3

(Finalità)

1. Il servizio associato CATASTO è localizzato presso la sede dell'Ente Capofila, e costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti aderenti assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti la gestione associata di funzioni e servizi riguardanti "IL CATASTO", ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, nonché il necessario impulso per lo sviluppo di progetti e iniziative comuni per la modernizzazione della pubblica amministrazione.
2. Quale Responsabile del servizio associato "CATASTO" viene individuato il già Responsabile presso

3. Viene affidata alle Strutture Periferiche dei Comuni aderenti, l'attività di collaborazione, verifica, analisi e controllo dei servizi, oltre all'attività di supporto per l'implementazione e lo sviluppo degli stessi, compreso l'aggiornamento e la messa a disposizione del servizio associato "CATASTO" dei dati Comunali necessari per una corretta gestione delle attività e dei servizi.

Art. 4

(Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza)

1. Il servizio associato "CATASTO" competono le seguenti attività, servizi e funzioni:
 - conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h, D.lgs 112/98, come previsto dall'art. 66 comma 1 lettera a) del D.Lgs 112/98;
 - alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili, come previsto dall'art. 66 comma 1 lettera c) del D.Lgs 112/98;
 - funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento come previsto dall'art.19 comma 5 del dl 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2012
 - consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale (Sportello Catastale Decentrato Associato);
 - certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata (equiparata alla visura catastale - Sportello Catastale Decentrato Associato);
 - cooperazione applicativa, funzionale, tecnica ed informatica, consentendo inoltre, senza oneri, all'Agenzia del Territorio ed agli altri enti preposti alla costituzione dell'anagrafe immobiliare, nonché al controllo del territorio ed all'allineamento delle banche dati catasto-comuni, l'accesso, anche per via telematica, agli archivi informatici (Applicazioni e sistemi informatici/informativi Comunali/Unioni/CM).
2. Al servizio associato "CATASTO" competono comunque tutte le funzioni attribuite e/o attribuibili ai comuni in materia catastale, in attuazione al d.lgs 112/98 articolo 66 e s.m.i. - dl 78/2010 articolo 19, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2012, e di qualsiasi norma specifica in materia catastale, in ottemperanza al disposto dell'art. 19 legge 135/2012 di conversione, con modificazioni, del dl 95/2012, in materia di

funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, da attuarsi nei modi di legge e anche attraverso :

- APPLICAZIONI INFORMATICHE E SISTEMI DI INTERSCAMBIO MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali.
 - SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO ASSOCIATO (sulla base della nuova convenzione speciale in vigore dal 1 Ottobre 2012
 - INFORMATIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE SUE E SUAP
 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DI INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI Catasto/Anagrafe/Urbanistica/Edilizia/Tributi
 - VERIFICHE CATASTALI E TRIBUTARIE
LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 – ART. 1 COMMA 336
 - VERIFICA IMMOBILI NON DICHIARANTI IN CATASTO DECRETOL-
LEGGE 31 MAGGIO 2010 N. 78 – ART. 19, convertito, con
modificazioni, nella Legge 29 luglio 2010, n. 122 - (G.U. del 30 luglio
2010, n. 176)
 - VERIFICA DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE E DI
NUOVA COSTRUZIONE LEGGE 9 MARZO 2006, N. 80
 - ATTIVAZIONE CONVENZIONE "PORTALE DEI COMUNI" ED
"INTERSCAMBIO" CON AGENZIA DEL TERRITORIO
 - VERIFICA FABBRICATI RURALI
 - COSTITUZIONE DEL CATASTO DEGLI INCENDI (L. 353/2000
"Legge-quadro in materia di incendi boschivi" Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22.10.2007,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30.10.2007
3. Al servizio associato "CATASTO" compete inoltre la stipula di protocolli d'intesa, convenzioni e accordi comunque denominati, in materia di esercizio associato di servizi e funzioni catastali, oltre alla adozione e sottoscrizione di qualsiasi atto in materia di decentramento catastale, in nome e per conto dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

Art. 5

(Attività che restano nella competenza degli enti partecipanti)

1. Le Strutture operative delle Sedi periferiche dei Comuni gestiscono l'attività di collaborazione, verifica, analisi e controllo dei servizi, oltre all'attività di supporto per l'implementazione e lo sviluppo degli stessi, compreso l'aggiornamento e la messa a disposizione dell'Ente Capofila dei dati

Comunali necessari per una corretta gestione integrata delle attività e dei servizi in materia di catasto.

CAPO II FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 6

(Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune)

1. Il servizio associato "CATASTO" è costituito da un'unica Struttura così articolata :
 - Sede Centrale presso il Comune di "Ente Capofila" ;
 - Sedi Periferiche presso i singoli Comuni associati.
2. Compete alla Struttura Operativa della Sede Centrale del servizio associato "CATASTO" la predisposizione e trasmissione ai Comuni della previsione di spesa annuale per il funzionamento dello stesso e del relativo rendiconto, con specifico riferimento alle spese per il personale, servizi e forniture, necessari al corretto svolgimento dei servizi.
3. La Struttura operativa della Sede Centrale del servizio associato "CATASTO" è inserita all'interno del complesso dei servizi associati gestiti dal Comune di.....
4. I singoli Comuni associati individuano e nominano uno o più Referenti interni e assicurano la corretta partecipazione alla gestione e sviluppo dei servizi.
5. I Comuni aderenti alla gestione associata si impegnano ad adottare tutte le iniziative e le misure utili al buon funzionamento dei servizi associati, in particolare si impegnano a:
 - garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei servizi, in tutte le fasi procedurali riconducibili al servizio associato "CATASTO", così come specificato nel Regolamento general e di gestione;
 - partecipare agli incontri periodici del Gruppo di Lavoro Permanente, indetti dal Responsabile del Centro Servizi Associati per l'efficiente erogazione e gestione dei servizi;
 - comunicare con la massima tempestività al servizio associato "CATASTO", gli archivi, le banche dati e tutte le informazioni necessarie al loro continuativo aggiornamento;
 - mantenere aggiornate le proprie dotazioni tecnologiche alle esigenze operative e funzionali alla gestione razionale ed efficace dei servizi, oltre ad utilizzare gli applicativi e le strutture di gestione dei servizi ;
 - attivare confronti e relazioni, anche per via telematica, che consentano la rapida soluzione di eventuali problematiche, con l'obiettivo di elevare l'efficacia del servizio e la soddisfazione dell'utente;
 - garantire comunque la continuità e lo sviluppo dei servizi associati.

Art. 7

(Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni)

1. L'ufficio comune per lo svolgimento della gestione associata del "Catasto" applicherà le norme di dettaglio che saranno stabilite con apposito regolamento di gestione

CAPO III RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 8

(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 1 Gennaio 2013 per una durata stabilita in anni 3 (TRE).
Potrà essere rinnovata previo apposito atto deliberativo degli Enti partecipanti. Gli Enti partecipanti potranno inoltre comunicare recesso dalla presente convenzione e/o concordare uno scioglimento consensuale dal vincolo associativo, attraverso comunicazione e/o accordo entro 180 gg. dallascadenza di ogni singola annualità. In tal caso il recesso o scioglimento sarà ritenuto operativo e valido dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 9

(Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune)

1. Viene demandata alla Conferenza dei Sindaci o loro delegati la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dei servizi.
2. La Conferenza viene convocata almeno due volte l'anno dal Sindaco del Comune Capofila, che provvede a nominare anche un Segretario; la Conferenza si riunirà altresì ogni qualvolta uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati ne ravvisi l'opportunità o la necessità e ne faccia richiesta scritta al Sindaco del Comune Capofila, il quale provvederà alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta.
3. Tutte le decisioni della Conferenza vengono prese a maggioranza e sono valide se sono presenti la metà più uno dei rappresentanti dei Comuni associati.
4. Il Responsabile del servizio associato "CATASTO" presenta alla Conferenza dei Sindaci:
 - una relazione dettagliata sull'attività gestionale del servizio, almeno ogni 6 mesi e comunque a fine anno;
 - un programma delle risorse necessarie per ottimizzare e/o ampliare i servizi

Art. 10

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

1. Le spese per il funzionamento dei servizi sono ripartite pro-quota sulla base dei criteri definiti in sede di conferenza dei Sindaci e tenuto conto della previsione di spesa annuale comunicata dal Responsabile di Servizio ai Comuni, con specifico riferimento alle spese per il personale, servizi e forniture, necessari al corretto svolgimento dei servizi, e comunque, rispettando il limite della

somma spesa da ciascun Comune per la corrispondente funzione, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

Art. 11

(Dotazione di personale)

2. Il servizio associato "CATASTO" si avvale della sede del Comune di Cervara di Roma, oltre alle sedi decentrate presso i Comuni aderenti.
3. Il Servizio è preposto un Responsabile, con le funzioni ad esso assegnate dalla legge, con particolare riferimento all'art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nominato dai Comuni con apposito atto deliberativo.
4. Il servizio sarà organizzato secondo i criteri definiti dal responsabile di servizio, ed approvati dalla conferenza dei sindaci ;
5. L'individuazione del personale da assegnare al servizio associato (numero, professionalità e dislocazione logistica delle funzioni e degli operatori) sarà approvata dai Comuni su proposta del Responsabile del servizio,
6. L'eventuale distacco del personale sarà comunque definito nel rispetto dei vigenti strumenti negoziali e regolamentari, secondo quanto stabilito dai Comuni, e sottoscritto con le organizzazioni sindacali.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si dispone rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 13

(Esenzioni per bollo e registrazione)

1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. ... pagine, che viene firmato dalle parti.

Sottoscrizione di tutti i partecipanti

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 28.01.2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Francesco MEZZAROMA

Il Segretario Comunale
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunedivivaroromano.it di questo Comune dal giorno 02.02.2013 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, lì 02.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.01.2013 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Vivaro Romano, lì 28.01.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale
